

**CAPITOLATO TECNICO**

**CUI: S97144300585202500001**

**CIG: B77FDFC9FE**

“Affidamento del servizio triennale di revisione dei bilanci dell’EPPI per gli esercizi 2025/2027 e per la verifica del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti all’Eppi”.

**Il presente Capitolato Tecnico è costituito dai seguenti documenti:**

- Capitolato Tecnico



## CAPITOLATO TECNICO

### PREMESSA

L'EPPI, Ente di previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati ("EPPI" o "Ente") è stato istituito per attuare la tutela previdenziale a favore dei periti industriali e dei periti industriali laureati che esercitano la libera professione.

Per il calcolo delle prestazioni adotta il sistema contributivo.

Di seguito si riportano alcuni dati significativi dell'Ente dell'ultimo bilancio approvato:

*importi in euro/000*

<b>Dati Patrimoniali</b> <i>(valori espressi in €/000)</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Variazione Assoluta</b>	<b>Variazione %</b>
Attivo	2.238.272	2.037.884	200.388	10%
- di cui titoli ed immobili	2.008.667	1.828.462	180.206	10%
Passivo	445.773	401.995	43.778	11%
- di cui fondi pensione	381.297	336.498	44.799	13%
Patrimonio Netto	1.792.499	1.635.889	156.610	10%
- al netto del risultato di esercizio	1.719.596	1.555.803	163.794	11%

<b>Dati Economico-finanziari</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Variazione Assoluta</b>	<b>Variazione %</b>
Contributi	195.973	186.205	9.768	5%
Prestazioni	167.352	153.878	13.474	9%
Rettifiche di costi per Prest. Prev.li	31.714	29.555	2.159	7%
Costi ed Imposte	27.699	20.048	7.651	38%
Rendite mobiliari e immobiliari	89.081	66.771	22.310	33%
Gestione straordinaria			-	0%
Gestione accessoria		28	28	100%
Rivalutazione di Legge	48.814	28.546	20.268	71%
- differenza tra rendite lorde e rivalutazione	40.267	38.225	2.042	5%
Avanzo / Disavanzo d'esercizio	72.903	80.087	(7.184)	-9%

<b>Altri dati</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Variazione Assoluta</b>	<b>Variazione %</b>
Iscritti*	13.117	13.174	(57)	0%
Dichiaranti*	12.654	12.571	83	1%
Pensionati	6.517	6.150	367	6%
Personale dipendente al 31/12/2024	31	31	-	0%
Redditi netti dichiarati (mln di euro)	746	667	79	12%
Corrispettivi lordi dichiarati (mln di euro)	1.091	976	115	12%
Valore di mercato delle attività finanziarie (mln di euro)	2.109	1.909	200	10%
Rendimento lordo gestione finanziaria	4,89%	3,99%	1%	23%

\*Gli iscritti ed i dichiaranti sono riferiti alle annualità per le quali è pervenuto il modello reddituale 2023

Il patrimonio netto è di 1,792 miliardi di euro.

Il patrimonio gestito dall'Ente al 31 dicembre 2024 è di euro 2,012 miliardi, che espresso ai prezzi di mercato ammonta a complessivi euro 2,103 miliardi ed è così suddiviso:

Strumento	Valore Contabile	Valore Mercato
LIQUIDITA'	433.041.425	433.041.425
OBBLIGAZIONI	321.728.450	338.795.595
OICR	952.989.876	1.024.701.027
OICR IMM.	167.348.391	175.969.161
PARTECIPAZIONI CONTROLLATE	150.000	150.000
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	133.330.000	133.330.000
POLIZZE		
RATEI	3.010.348	3.010.348
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.011.598.491</b>	<b>2.108.997.557</b>

I contributi previdenziali e gli interessi stimati per l'anno 2024 sono di euro 196 milioni. L'aliquota contributiva per il contributo soggettivo è del 18% e del 5% per il contributo integrativo.

La popolazione iscritta e dichiarante all'Ente si attesta a 13 mila unità.

Il credito verso gli iscritti, al netto della quota di contribuzione stimata a saldo e dell'acconto per il 2024, è di euro 49,8 milioni pari al 2,55% del monte contributivo emesso (euro 1.955 ml).

I debiti per eccedenze di versamento sono pari a 1,1 milioni di euro.

Nel 2024 l'Ente ha liquidato n. 6.517 pensioni così di seguito suddivise:

DESCRIZIONE	31/12/2024	31/12/2023	Variazione assoluta	Variazione %
<b>Numero pensionati</b>				
Pensione di vecchiaia	5.421	5.121	300	6%
Pensione di invalidità	69	66	3	5%
Pensione di inabilità	11	12	(1)	-8%
Pensioni ai superstiti	1.016	951	65	7%
<b>Totale</b>	<b>6.517</b>	<b>6.150</b>	<b>367</b>	<b>6%</b>

## 1. OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico di revisione contabile indipendente del bilancio della Fondazione EPPI, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 509 del 30 giugno 1994, relativo agli esercizi 2025 – 2026 – 2027, oltre alla verifica annuale del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti così come previsto all'art.7 c.1 del Regolamento EPPI per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali disponibile al seguente link:

[https://www.eppi.it/files/Distr\\_contr\\_intMMVV\\_2023\\_08\\_03.pdf](https://www.eppi.it/files/Distr_contr_intMMVV_2023_08_03.pdf)

## 2. LUOGO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attività di revisione dei bilanci dell'EPPI dovrà essere svolta a Roma presso la sede legale dell'Ente.

Il servizio comprende tutte le attività necessarie allo svolgimento della revisione contabile del bilancio dell'EPPI, oltre che la verifica del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti così come previsto all'art.7 c.1 del Regolamento EPPI per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali.

Relativamente al servizio di revisione contabile indipendente del bilancio, lo stesso comporterà l'esame delle procedure e del sistema di controllo interno, la verifica delle registrazioni contabili e dei relativi fatti/eventi gestionali e tutte le altre procedure di verifica necessarie compreso il libero accesso alle scritture contabili e a tutte le informazioni aziendali ritenute utili per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Il servizio è finalizzato ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio dell'EPPI nel suo complesso non sia viziato da errori significativi tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio dell'EPPI.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) esame e valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
- b) svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, legali, debitori, creditori) di informazioni, effettuazione di ispezioni, inventari e verifiche di cassa, esame dei libri sociali e obbligatori, verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, analisi dei sistemi informativi aziendali;
- c) verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;

d) rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio emessi secondo la forma e il contenuto previsti dalle norme professionali e in particolare per ciascun anno del triennio.

Relativamente alla verifica annuale del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti, l'art. 7 del Regolamento EPPI per la destinazione della quota del contributo integrativo finalizzata all'incremento dei montanti individuali, dispone che *"il prospetto è sottoposto alla verifica del soggetto incaricato della revisione contabile indipendente e certificazione del rendiconto annuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.*

*Il revisore incaricato dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:*

*a) la conformità del Prospetto di determinazione alle risultanze contabili e alle dichiarazioni reddituali relative al periodo di osservazione;*

*b) la consistenza delle attività della gestione finanziaria nel corso del periodo di osservazione nonché la relativa disponibilità;*

*c) la conformità dei criteri di valutazione delle attività nel periodo di osservazione;*

*d) la correttezza, ai sensi dell'articolo 4.3, della determinazione del risultato finanziario relativo al periodo di osservazione;*

*e) la correttezza, ai sensi dell'articolo 4.3, della determinazione del tasso medio di rendimento della gestione finanziaria relativo al periodo di osservazione.*

*Il revisore incaricato esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2".*

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, l'Ente si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche. Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati o più in generale all'operato del revisore, l'Ente potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto. L'EPPI si riserva inoltre la facoltà di richiedere rendicontazioni nominative delle ore effettivamente lavorate nell'espletamento dell'incarico.

### **3. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO**

La Società di revisione (d'ora in avanti Società) si obbliga a svolgere il servizio facendo impiego, al minimo, delle seguenti unità di personale:

1. n. 1 socio responsabile (con anzianità nella qualifica di almeno 4 anni ed esperienza minima nella revisione di 8 anni);

2. n. 1 manager (con anzianità di qualifica di almeno 3 anni ed esperienza nella revisione di almeno 5 anni);
3. n. 1 senior (o revisore esperto, con esperienza minima di 3 anni nella revisione);
4. n. 1 assistente (non è richiesta né un'anzianità specifica né un'esperienza minima nella revisione).

La Società si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata.

Conseguentemente, si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro; la composizione Gruppo di lavoro potrà essere modificata solo previa approvazione da parte dell'Ente stesso.

L'EPPI si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di lavoro; qualora l'Ente riscontri una non conformità dell'affidatario con i propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di lavoro dandone motivazione.

## **DURATA CONTRATTUALE**

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula e sottoscrizione del contratto e terminerà con la revisione del bilancio d'esercizio dell'EPPI relativo all'esercizio 2027 e la verifica del contributo integrativo da destinarsi sui montanti individuali degli iscritti all'EPPI per gli esercizi deliberati dal CDA alla scadenza del contratto (data di revisione del bilancio 2027).

EPPI si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, per un ulteriore periodo di massimo 24 (ventiquattro) mesi, in tal caso il servizio terminerà con la revisione del bilancio d'esercizio dell'EPPI relativo all'esercizio 2029 e la verifica del contributo integrativo da destinarsi sui montanti individuali degli iscritti all'EPPI per gli esercizi deliberati dal CDA alla scadenza del contratto (data di revisione del bilancio 2029).

Ove, per motivi non dipendenti dall'Ente, dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell'appalto dovesse risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto naturalmente, senza che l'affidatario possa nulla pretendere ad alcun titolo.

## **CANONE**

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, è pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA se dovuta. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari ad € 0,00, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'importo da corrispondere all'aggiudicataria del servizio è così suddiviso:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>SERVIZI BASE PRINCIPALE:</b> Revisione annuale dei bilanci EPPI per gli esercizi 2025/2026 e 2027.  PER LA DURATA DI 36 MESI	<b>79212500-8</b>  <b>Servizi di revisione dei conti</b>	P	€ 105.000,00
2	<b>SERVIZI BASE secondari:</b> Verifica annuale del prospetto di determinazione della quota parte del contributo integrativo da destinare sui montanti individuali degli iscritti  PER LA DURATA DI 36 MESI	<b>79212500-8</b>  <b>Servizi di revisione dei conti</b>	S	€ 15.000,00
<b>A) Importo a base di gara</b>				€ 120.000,00
<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, trattandosi di servizi di natura intellettuale.</b>				€ 00,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				€ 120.000,00
<b>C) Importo opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi Servizio Base Principale</b>				€ 70.000,00
<b>D) Importo opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi Servizio Base Secondario</b>				€ 10.000,00
<b>A) + B) + C) +D) Importo complessivo</b>				€ 200.000,00

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

#### DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

### **AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

### **MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nelle casistiche e con i limiti previste dall'art. 120, comma 1, lettere a), b), e d), e comma 2), del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sono ammesse, inoltre, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera, sempre nei limiti del comma 2) dello stesso art. 120, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3 dell'art. 120 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) dell'art. 120 del Codice.

### **LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

### **LA VERIFICA DI CONFORMITA'**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## **INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## **RISOLUZIONE**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, nelle modalità previste dal Codice, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per cinque giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo articolo 11 dell'allegato II.14.



## **PAGAMENTI DELLE FATTURE**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: LDOI8H, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

## **ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO**

Su richiesta dell'affidatario, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### **REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO**

La revisione prezzi si applica in via automatica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'allegato II.2-bis del codice degli appalti disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Gli indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Si applica l'Art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Nella nostra fattispecie contrattuale, in particolare, il cpv del presente appalto è il 79212500-8 - Servizi di revisione dei conti.

Nella tabella D del richiamato allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 constatiamo che il cpv di riferimento non è presente e quello che più si avvicina a quello di gara è il seguente "79200000-6 - Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali". Ne ricaviamo, pertanto, che la tabella di riferimento è la D1. Il tipo di indice individuato dalla Tabella D1 per il nostro cpv è: PPS (Prezzi alla produzione dei servizi), mentre il codice ATECO da considerare è il seguente: 691-692-702 Attività legali, contabilità, consulenza gestionale.

Ai fini della revisione dei prezzi, pertanto, considereremo: Indice PPS (Prezzi alla produzione dei servizi);  
Indice consigliato: BtoB; codice ATECO: 691-692-702 Attività legali, contabilità, consulenza gestionale;  
Frequenza “trimestrale” a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto.

## **MODIFICHE CONTRATTUALI E PROROGHE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi previa Comunicazione all’appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi dell’art. 120 comma 9 del codice dei contratti qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste nel rispetto, comunque, dei limiti massimi consentiti dalle soglie comunitarie. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **GARANZIA DEFINITIVA**

L’Affidatario, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è tenuto a costituire ex art. 117 del Codice, prima della stipula del contratto, a favore della Società, una cauzione definitiva, da prestarsi secondo quanto previsto dal medesimo articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023, la quale sarà svincolata e/o restituita a conclusione del rapporto contrattuale a seguito della presentazione di una dettagliata relazione in ordine all’attività espletata.

La garanzia definitiva è determinata in misura fissa pari al 5% dell’importo contrattuale. Non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2, del Codice.

## **SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

## **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

## **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

In ragione dell'importanza economica e strategica che il servizio ricopre per la EPPI, nonché in forza delle specifiche caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto che si intende affidare e dell'esigenza di tutelare gli interessi pubblici ad esso sottesi e di garantire una più intensa tutela delle condizioni e dei rischi connessi alla natura delle prestazioni da affidare, è vietato affidare a terzi tutte o parte delle prestazioni. L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto di gara.

## **COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO**

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

## **FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Roma.

## TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.

## RISERVATEZZA

L'Affidatario è obbligato a mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'incarico e a non divulgare a terzi, notizie o informazioni apprese nel corso dello stesso.

Le Parti concordano che la violazione di quanto stabilito nel presente articolo comporta la facoltà di immediata risoluzione del contratto da parte della Società, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

## NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio alla documentazione di gara oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri e agli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e dal Codice Etico e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.eppi.it/index.php/chi-siamo/bilanci-e-responsabilita/codice-etico>.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15

RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) avv. Fabrizio Falasconi, tel. 06.44001, e-mail: [fabrizio.falasconi@eppi.it](mailto:fabrizio.falasconi@eppi.it).

Roma, lì 02/07/2025

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dott.ssa Francesca Gozzi

